



## COMUNE DI BOMPORTO

### ORDINANZA N. 23 DEL 25 MARZO 2020

**OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI ED ENTRATE PATRIMONIALI.**

#### IL SINDACO

##### RICHIAMATI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020 pubblicato nella G.U. n. 59 del 08/03/2020 riguardante anche la provincia di Modena le cui disposizioni sono poi state estese a tutto il territorio nazionale con D.P.C.M. 9 marzo pubblicato nella G.U. n. 62 del 09-3-2020;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato nella G.U. n. 70 del 17/03/2020 con il quale sono stati adottati diverse disposizioni volte a contrastare detta emergenza nazionale tra le quali rilevano in questa sede quelle volte a regolare il funzionamento degli uffici pubblici e dei relativi organi collegiali nonché quelle in materia di atti e procedimenti amministrativi ed in materia finanziaria e fiscale;
- il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 il quale riprende e richiama le precedenti disposizioni governative sul Corona-virus, l'intento è di bloccare il diffondersi dell'epidemia limitando al massimo gli spostamenti e limitando, per quanto possibile, tutte le attività lavorative,

**RICORDATO** che in attuazione del predetto decreto-legge, sono stati emanati i seguenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- 1, 4, 8, 9 e 11 marzo 2020, recanti disposizioni attuative del sopra richiamato decreto legge in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che detti provvedimenti emergenziali allo stato attuale sono diretti ad imporre alle persone il sostanziale divieto di allontanamento dalla propria abitazione fatta eccezione per ragione di lavoro, di necessità e di salute;

**CONSIDERATO** che:

- in materia tributaria, valida anche per i tributi comunali, l'art.62 del citato D.L. dispone che *"i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti ....., che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020"*.
- ancora in materia tributaria l'art. 67 dispone che *"Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori."*;

- in materia di riscossione coattiva, ai sensi dell'art.68 del citato DL *“sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020”* a seguito di cartella di pagamento o di ingiunzione fiscale;
- in materia di organi collegiali comunali, l'art.73 del citato DL n.18/2020 consente in via derogatoria lo svolgimento delle sedute di consiglio e giunta comunali con la modalità della video conferenza, al fine di evitare la riunione fisica di diverse persone;
- l'art.87 del medesimo DL dispone che *“Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019..., il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni..”*, determinando come conseguenza la sospensione del ricevimento del pubblico presso gli sportelli fisici comunali;
- l'art.103 del medesimo D.L. dispone la sospensione di tutti i termini dei procedimenti amministrativi;
- l'art.107 del medesimo DL dispone il differimento dei termini amministrativo-contabili degli enti locali, tra i qual quello previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 differito al 31/5/2020;
- da quanto fin qui esposto nulla risulta disposto in merito al differimento dei termini di versamento volontario da parte di cittadini ed operatori economici in relazione al pagamento dei tributi comunali né con riferimento alle altre entrate comunali.

#### PRESO ATTO che

- sono pervenute dalle associazioni di categoria la richiesta tra l'altro del rinvio dei predetti termini;
- rinviare o sospendere i termini dei pagamenti in scadenza nei mesi dell'emergenza sanitaria in essere significa dare una risposta concreta alle difficoltà economiche di cittadini ed aziende generate dall'emergenza in essere;
- tale rinvio serve altresì anche ad evitare alle persone di recarsi presso uffici postali e bancari per pagare o presso gli uffici comunali per richiedere informazioni o rettifiche, tanto più che questi ultimi sono di fatto chiusi al pubblico.

#### DATO ATTO che

- in altri termini il rinvio o la sospensione dei pagamenti significa evitare che le persone siano in qualche modo costrette ad uscire di casa ed evitare che le stesse entrino in contatto con altre persone mettendo a rischio la propria e l'altrui incolumità;
- per tali ragioni si rende quindi necessario adottare un provvedimento comunale volto a differire i termini di pagamento dei tributi comunali, degli accertamenti e delle rateizzazioni, con particolare riguardo a quelli scadenti nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio;
- d'altra parte, gli organi collegiali dello scrivente Ente ed in particolare il consiglio comunale è impossibilitato ad dare una pronta e tempestiva risposta a tale esigenza in quanto sono in corso di adozione delle misure volte a garantire lo svolgimento in sicurezza delle relative sedute adottando per esempio sistemi di videoconferenza;
- dunque, sussistono le condizioni contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 che impongono l'adozione di un atto sindacale al fine di far fronte ad una situazione di emergenza sanitaria che finisce per assumere carattere locale, laddove, in assenza di una norma nazionale, la propria cittadinanza sarebbe costretta ad ottemperare ai propri obblighi fiscali mettendo in pericolo la propria e l'altrui incolumità;
- allo stesso tempo, l'adozione di un atto sindacale è funzionale a preservare la popolazione dal grave pericolo che minaccia l'incolumità pubblica ovvero l'integrità fisica della popolazione, ai sensi del citato art.54 del citato D.Lgs. n.267/2000;
- a completamento delle finalità perseguite con il presente atto, nell'esercizio dei poteri conferiti al sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n.267/2000, si impone la rimodulazione dell'apertura al pubblico dell'Ufficio Tributi, da circoscriversi esclusivamente a comprovati

casi eccezionali e non differibili, previo appuntamento telefonico, allineandosi così a quanto disposto per esempio per gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 83 del DL n.18/2020;

- salvo casi eccezionali, l'attività di informazione, assistenza e consulenza in materia di tributi ed entrate patrimoniali comunali saranno fornite dai competenti uffici a mezzo telefono o attraverso posta elettronica.

Considerato inoltre che il presente atto ha natura eccezionale e provvisoria dando atto fin da ora che quanto disposto in questa sede sia sottoposto non appena possibile a ratifica da parte del consiglio comunale quale organo competente.

Tutto quanto premesso

### **ORDINA**

al fine di limitare la diffusione dei casi di infezione da Coronavirus Covid-19 e nel contempo di assicurare la prosecuzione dei servizi ritenuti essenziali per la comunità in via contingibile ed urgente che:

1. i termini di scadenza, per il pagamento a qualsiasi titolo di tutti i tributi comunali dello scrivente Ente con scadenza nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio sono prorogati al 01/06/2020;
2. i termini di scadenza per il pagamento, a qualsiasi titolo di tutte le entrate patrimoniali comunali dello scrivente Ente con scadenza nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio sono prorogati al 01/06/2020;
3. l'attività di informazione, assistenza e consulenza a favore di contribuenti e operatori del settore è svolta per telefono o per posta elettronica; detta attività è svolta allo sportello fisico solo in casi di effettiva necessità e non differibilità, previo appuntamento telefonico avendo cura di non ricevere nella medesima stanza più di una persona e di evitare lo stazionamento nell'atrio di persone in attesa di essere ricevute;
4. quanto disposto con il presente atto ha effetto immediato ed ha natura interinale suscettibile di revocazione, di modificazione ed integrazione in ragione dell'andamento della situazione di emergenza sanitaria esposta in narrativa;
5. che le disposizioni in questa sede adottate siano sottoposte, per quanto di competenza, a ratifica o modifica da parte del Consiglio Comunale non appena lo stesso sia in grado di operare regolarmente;
6. il presente atto sia comunicato ai competenti Responsabili dei Servizi, al Servizio Sia dell'Unione comuni del Sorbara;
7. Al presente atto sia data pubblicazione legale nonché massima diffusione.

### **DISPONE**

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Bomporto fino al 01/06/2020;
- la trasmissione del presente provvedimento alla Prefettura – UTG di Modena, alla Regione Emilia Romagna, e alla Protezione Civile.

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

**IL SINDACO**  
Dottor Angelo Giovannini

Originale sottoscritto digitalmente